

COMUNE DI VAZZOLA
PROVINCIA DI TREVISO

P.R.G. Piano Regolatore Generale

Variante parziale n.7

**Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione al
P.R.G**

(ai sensi del art.50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/85, come sostituito dall'art.1, della L.R.21/98).

APPROVATA CON D.C.C. n.42 del 19/10/2011

Maggio 2011

VARIANTI NORMATIVE:

Nuovo articolo:

“ ART. 13 bis - Edifici in conflitto.”

Il PRG individua con apposita simbologia alcuni edifici o loro parti, definiti “edifici in conflitto” che costituiscono pericolo e disagio nei confronti della sicurezza alla circolazione o per l'incolumità pubblica, ovvero che costituiscono elemento di notevole degrado e contrasto urbano.

Sono altresì considerati edifici in conflitto, anche se non individuati con apposita simbologia dal PRG, gli edifici ricadenti in zone sottoposte a progetto di opera pubblica, regolarmente approvata dal Comune o da altro Ente/Società competente in materia di lavori pubblici.

Per gli “edifici in conflitto” è prevista la demolizione con ricostruzione su diverso sedime nell'area di pertinenza, con gli arretramenti che saranno determinati in sede di rilascio del Permesso di Costruire, nel rispetto delle normative della zona in cui la ricostruzione avviene.

Gli “edifici in conflitto” per i quali sia dimostrata l'impossibilità della loro ricostruzione nell'area di pertinenza, possono costituire un credito edilizio corrispondente al volume esistente ed eventualmente ampliabile, alle seguenti condizioni:

- a) devono essere legittimi ovvero legittimati in base a regolari titoli abilitativi;
- b) deve essere sottoscritta una convenzione, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, con la quale dovranno essere definiti:
 - b.1) l'idoneità urbanistica ed infrastrutturale dell'area in cui trasferire la capacità edificatoria;
 - b.2) la puntuale destinazione d'uso e la cessione, anche parziale, al Comune dell'area interessata dall'edificio in conflitto;**
 - b.3) i termini per l'integrale demolizione dell'edificio e il ripristino ambientale del sito;
 - b.4) l'eventuale esecuzione di opere di urbanizzazione;
 - b.5) le garanzie per l'adempimento degli obblighi. ”

All'art. 39 – INTERVENTI AMMESSI IN ZONA “E” - viene aggiunto il seguente ultimo comma 6:

“Omissis”

“In relazione alla L.R. 22 gennaio 2010, n.10, alla L.R. 18 marzo 2011, n.7 e alla D.G.R.V. 2 marzo 2010, n.453, in materia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle aree agricole del territorio comunale sono

ammessi impianti fotovoltaici a terra di potenza di picco non superiore a 20 kWp, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per ogni soggetto o ditta avente titolo è ammessa la realizzazione di un solo impianto a terra nel territorio comunale ed esclusivamente qualora lo stesso proprietario che ne richiede l'installazione abbia già installato gli impianti fotovoltaici sui propri edifici, qualora esistano immobili in proprietà del soggetto o della ditta richiedente, e ciò sia possibile sia per tipologia di struttura che per orientamento della copertura;

- gli impianti devono perseguire il minor impatto sul territorio ed una maggiore sostenibilità dell'impianto e delle opere connesse, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili, al fine di migliorare/armonizzare il più possibile gli impianti nel contesto;

- le strutture di sostegno non devono essere con fondazioni in cemento armato, al fine di non compromettere ulteriormente il suolo e facilitarne la rimozione e lo smaltimento finale;

- tra le varie "file" dei pannelli, dovrà essere mantenuta una distanza idonea ad attenuare i danni da surriscaldamento del suolo, al fine di mantenere una "vitalità" del terreno;

- ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione/compensazione ambientale, necessarie ad attutire le interferenze visive, con la messa a dimora di idonee "fasce - schermature" arboree ed arbustive autoctone di "pronto effetto" ad elevata varietà, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche, della visibilità dalle strade e da ogni altro spazio pubblico;

- distanza dai confini: 5,0 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della minor inclinazione rispetto alla verticale; sono ammessi posizionamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal presente punto, a condizione che intervenga vincolo legale tra confinanti;

- distanza dai fabbricati: 10,0 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della minor inclinazione rispetto alla verticale, sono ammessi posizionamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal presente punto a non meno di 5,0 m., ovvero in aderenza purché non vengano oscurate, ombreggiate le esistenti aperture, a condizione che intervenga vincolo legale tra proprietari;

- altezza massima di edificazione: 3,5 m., calcolata dalla massima sporgenza nel momento della maggior inclinazione rispetto alla verticale;

- gli impianti non devono alterare la pendenza dei terreni e l'assetto dei luoghi; in ogni caso, sui suoli non alterati o non urbanizzati, non potranno realizzarsi pavimentazioni di alcun tipo, il terreno dovrà mantenere la sua attuale permeabilità, nel caso debbano essere realizzati nuovi tratti viari all'interno o all'esterno del "campo fotovoltaico", questi dovranno essere realizzati con piste in terra, la manutenzione del suolo (rimozione piante infestanti e taglio del manto erboso) dovrà essere eseguita meccanicamente e non chimicamente, per la pulizia dei pannelli non potranno utilizzarsi sostanze chimiche;

- le recinzioni devono essere sollevate dal suolo per consentire il passaggio della fauna, le stesse non devono avere strutture di sostegno con fondazioni in cemento armato, al fine di non compromettere ulteriormente il suolo e facilitarne la rimozione e lo smaltimento finale;

- oltre alle presenti norme, per l'installazione degli impianti devono in ogni caso essere rispettate tutte le condizioni poste dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

* * * * *

COMUNE DI VAZZOLA
PROVINCIA DI TREVISO

Regolamento Edilizio Comunale

Variante parziale n.7

Modifiche alle norme del Regolamento Edilizio

(ai sensi del art.50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/85, come sostituito dall'art.1, della L.R.21/98).

APPROVATA CON D.C.C. n.42 del 19/10/2011

Maggio 2011

Alla parte quarta del Regolamento Edilizio Comunale viene aggiunto:

a) nuovo: “TITOLO IV – LAVORI IN QUOTA”

b) nuovo: “ART.82 bis - “MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN QUOTA.

Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire, denuncia di inizio attività (DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, alla DIA o alla SCIA, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.2774 del 22 settembre 2009, contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.

La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l’utile decorso per l’efficacia della DIA o della SCIA.

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la presentazione del collaudo a seguito della DIA o della SCIA, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo.

Il Comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità.

Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva (CIA), come l’installazione di impianti a recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) di cui all’art.3 del D.Lgs. n.115/2008 e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all’art.6 del D.P.R. n.380/2001, dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti servizi di prevenzione della ULSS contestualmente all’espressione del parere sanitario nei casi previsti dall’art.5 del D.P.R. 380/2001.

I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle ULSS, sono autocertificati dal progettista dell’opera, fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ULSS.

La documentazione progettuale delle misure preventive e protettive per i lavori in quota dovrà essere costituita da idonea relazione tecnica e da elaborati grafici in scala appropriata indicati i sistemi di prevenzione adottati, la descrizione della copertura interessata dall'intervento, la descrizione del percorso di accesso alla copertura, la descrizione dell'accesso diretto alla copertura, la modalità di transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture, i sistemi di prevenzione per gli eventuali lavori in parete, gli elementi e le attrezzature permanenti o provvisorie di protezione, secondo i criteri previsti dall'allegato alla D.G.R.V. n.2774/2009.

Eventuali percorsi interni, utili ai soli fini dell'accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e B) dell'allegato al DGR 2774/2009 (h max = ml. 1,80 e largh. max ml. 0,70).”

* * * * *

COMUNE DI VAZZOLA
PROVINCIA DI TREVISO

P.R.G. Piano Regolatore Generale

Variante parziale n.7

Modifiche alla legenda delle tavole di P.R.G

(ai sensi del art.50, comma 4, lett. l) della L.R. 61/85, come sostituito dall'art.1, della L.R.21/98).

APPROVATA CON D.C.C. n.42 del 19/10/2011

Maggio 2011

**Alla legenda delle tavole di P.R.G. - "Indicazioni Particolari e Puntuali" –
viene inserita la seguente nuova simbologia:**

“  edifici in conflitto ”
